



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 5 Governo del Territorio
Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 053 del 16.11.2009

Oggetto: DESIGNAZIONE DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (ART. 5 D.LGS. N°152/2006 E D.GRT. N°87/2009), INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA DI RIFERIMENTO E PRIMI INDIRIZZI APPLICATIVI.

L'anno duemilanove il giorno sedici del mese di novembre alle ore 21,15 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
ALLODOLI TIZIANO
BORGHI CARLA
CAI TOMMASO
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
CHECCUCCI LUCIANO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
ROTONDI LORELLA
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI GIULIANO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (20)

Assenti: Pecorini Giulio.

Scrutatori: Sieni, Morandini, Checcucci.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Marziali incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- il 13.02.2008 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 4 del 16.01.2008 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 152/2006 recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell’ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica” (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale per valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi così definiti: atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli co-finanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche;
- la VAS non si riferisce a progetti di singole opere, come la valutazione di impatto ambientale (VIA), ma agli strumenti di programmazione e pianificazione nella loro interezza;
- nello specifico la VAS “ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.

Rilevato che dal 13.02.2009 trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) in materia di VAS e di VIA, per le regioni che non hanno adeguato il proprio ordinamento nei dodici mesi dall’entrata in vigore;

Precisato che il Codice dell’Ambiente definisce come:

- “AUTORITÀ COMPETENTE”: “la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.”;
- “AUTORITÀ PROCEDENTE”: “la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”;

Evidenziato:

- ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 11 del Codice dell’Ambiente la VAS si effettua nella fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa;
- le procedure amministrative inerenti la VAS (Parte II, Titolo II, del Codice dell’Ambiente) si integrano nelle procedure ordinarie in vigore per l’adozione ed approvazione dei piani e dei programmi;

Considerato che:

- la Toscana, come altre regioni, ancor prima dell’emanazione del Codice dell’Ambiente, aveva dettato norme in materia di VAS e seguendo più o meno letteralmente il dettato della



direttiva comunitaria, e previsto la valutazione ambientale collegandola alla legislazione regionale sulla VIA o nell'ambito delle diverse norme di settore in particolare in materia urbanistica e di governo del territorio;

- la Regione Toscana ha legiferato, in relazione a quanto sopra richiamato, con L.R. n. 49 del 11.08.1999 "Norme in materia di programmazione regionale" e L.R. n. 1 del 03.01.2005 "Norme per il governo del territorio";
- il termine per l'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni del Codice dell'Ambiente è decaduto lo scorso 13.02.2009 e la Regione Toscana ha avviato, ma non concluso, l'iter per l'approvazione della propria disciplina;
- la Giunta Regionale Toscana, con Delibera n. 87 del 09.02.2009, in attesa della legislazione regionale, ha emanato una circolare contenente gli indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA ed ha ritenuto opportuno convocare, in data 3 marzo 2009, un Seminario nel corso del quale sono state approfondite congiuntamente, e in modo integrato, le disposizioni sulla valutazione integrata della L.R. n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" e del Regolamento di attuazione n. 51/R/2006, con riferimento alla sopra richiamata Circolare di cui alla D.GRT. n. 87/2009.

Dato atto che:

- in conformità all'art. 6, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono assoggettati a VAS i piani e i programmi relativi alle materie ivi elencate e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice dell'Ambiente;
- sono altresì assoggettati a VAS i piani e programmi di cui alla lettera b) del primo comma del predetto art. 6, per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, riguardanti le zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e i siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica;
- in conformità al predetto art. 6, comma 3 "per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente...";
- in conformità al predetto art. 6, comma 3 bis l'Autorità competente valuta "se i piani e programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente";

Richiamato il contenuto dei documenti diffusi in occasione del richiamato Seminario del 3.3.2009, dove si precisa che "con l'applicazione del D.Lgs. 152/2006 non cambia l'obbligo di assoggettare a valutazione ambientale strategica, ai sensi della Direttiva Europea prima e ai sensi della disciplina nazionale ora, all'interno della valutazione integrata della L.R. 1/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio che ne sono soggetti in base alle disposizioni legislative in materia (*Direttiva Europea 2001/42/CE, Regolamento regionale 09/02/2007 n°4/R e Codice dell'Ambiente*), che risultano tra loro omogenee", e si conclude affermando che "non cambiano quindi i processi di elaborazione degli strumenti e atti comunali e provinciali per i quali la valutazione integrata non comprende la VAS";



Ritenuto, ai fini di una prima applicazione di quanto previsto all'art. 6 commi 3 e 3 bis del Codice dell'Ambiente ed alla luce delle considerazioni contenute nella già citata D.G.R.T. n. 87/2009, che, con l'espressione "piani" il legislatore statale abbia inteso riferirsi alle previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici che rappresentano la fonte ed il quadro di riferimento programmatico per la successiva elaborazione e valutazione dei progetti di interventi urbanistico -edilizi sia assoggettati a VIA, sia non assoggettati, escludendo pertanto gli atti di governo del territorio;

Ritenuto quindi che le aree di trasformazione previste dagli atti di governo del territorio (Piani attuativi e Piani di recupero) previsti dalle Norme del vigente Regolamento urbanistico contengano già le prescrizioni e le direttive per la definizione delle trasformazioni medesime;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che non siano da sottoporre alla disciplina di cui all'art. 6 del Codice dell'Ambiente, nel caso in cui non contengano progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice medesimo, i seguenti atti di governo del territorio:

- le varianti al Regolamento urbanistico comunale di minore entità, rispondenti ai requisiti di "modalità semplificata" di cui all'art. 11 del Regolamento 4/R attuativo della LRT 1/2005;
- i Piani attuativi ed i Piani di recupero e di miglioramento agricolo e aziendale, anche in territorio aperto, nonché le loro varianti;

Dato atto che:

- la Regione Toscana con la sopra citata delibera 87/2009, relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS):
 - ritiene compatibile con il Codice dell'Ambiente le disposizioni delle LL.RR. n. 49/99 e 1/05 sull'individuazione del titolare delle competenze (Regione, Provincia e Comune);
 - rimanda alle disposizioni del Codice dell'Ambiente ed in particolare agli articoli da 11 a 18 da coordinare opportunamente con l'art. 16 L.R. 49/99 e regolamento 51/R/2006, art. 11 e seguenti della L.R. 1/05 e regolamento 4/R/2007, per le modalità procedurali;
 - tale deliberazione dispone che:
 - ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l'autorità competente nel rispetto dei seguenti principi generali: separazione rispetto all'autorità procedente; adeguato grado di autonomia; competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
 - le province e i comuni, individuino l'organo istituzionale e la struttura organizzativa nel rispetto dei requisiti sopra richiamati;
 - fino all'entrata in vigore della legge regionale per gli adempimenti relativi alla VAS avviati dal 13.02.2008 e non conclusi al 12.02.2009 si applicano le disposizioni del D.lgs. 152/2006, fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti definiti al 12.02.2009;
 - nella procedura della VAS è "AUTORITÀ PROCEDENTE" il Consiglio Comunale, al quale l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e, con particolare riferimento al governo del territorio, la L.R. 1/05, attribuisce la potestà di approvare i piani e i programmi definiti dall'art. 5 del Codice dell'Ambiente;

Ritenuto, in conformità ai principi generali della disciplina statale coordinata con gli indirizzi regionali di cui alla sopra citata delibera 87/2009, che la funzione di "AUTORITÀ



COMPETENTE” deve essere assunta dalla Giunta Comunale. Ad essa compete, pertanto, l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato nel caso di valutazione di piani e programmi, nonché l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA nel caso di progetti;

Ritenuto, altresì, di rimandare ad un successivo e distinto provvedimento l’individuazione della struttura organizzativa di riferimento di cui all’Allegato A, punto A3 della delibera 87/2009;

Il Consigliere Secchi espone il punto come meglio specificato nel verbale della seduta;

Visto il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del servizio Governo del Territorio, Arch. Andrea Cappelli;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come da ultimo modificato con D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
- la L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005;
- il regolamento regionale n. 4/R approvato con D.P.G.R. del 9 febbraio 2007;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 9 febbraio 2009;

Con n. 20 Consiglieri presenti, n. 20 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All’unanimità il Consiglio comunale

DELIBERA

- 1) di individuare, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del Comune, la **Giunta Comunale quale AUTORITÀ COMPETENTE**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’Ambiente);
- 2) di individuare, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza del Comune, lo stesso **Consiglio Comunale quale AUTORITÀ PROCEDENTE**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell’Ambiente);
- 3) di individuare il **Servizio Governo del Territorio di concerto con il Servizio Ambiente quale struttura organizzativa di riferimento**, incaricando il Responsabile del Servizio Governo del Territorio della nomina del Responsabile del procedimento.
- 4) di riconoscere che non risultano soggetti alla disciplina di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 6 del Codice dell’Ambiente, nel caso in cui non contengano progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice medesimo, i seguenti atti di governo del territorio e le rispettive varianti:
 - i Piani attuativi;
 - i Piani di recupero;
 - i Piani di miglioramento agricolo aziendale;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

5) Attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267, e successive disposizioni;

Con n. 20 Consiglieri presenti, n. 20 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto,

All'unanimità il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.